SENATO DELLA REPUBBLICA

– XIV LEGISLATURA —

N. 2147

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GABURRO e COMPAGNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 2003

Integrazione dei fondi di cui all'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, concernente l'edilizia universitaria

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) ha previsto per l'edilizia universitaria (tabella F e tabella 1) l'importo di euro 158.228.000.00.

Tale somma sarà ripartita tra le università a titolo di contributo ordinario e quale rimborso di somme relative ad accordi di programma a suo tempo stipulati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con le Università.

Tuttavia nella legge finanziaria 2003 non sono previsti i cosiddetti limiti di impegno che possono consentire al Ministero per

l'istruzione, l'università e la ricerca la contrazione di mutui, con ammortamento a carico dello Stato, per la realizzazione di qualificanti interventi edilizi.

Considerate le carenze edilizie nel settore universitario, si propone di integrare i fondi di cui all'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987) concernente l'edilizia universitaria con una cifra di 20 milioni di euro da utilizzare quale limite di impegno per consentire alle università di realizzare interventi edilizi pluriennali ritenuti indispensabili per lo sviluppo scientifico e didattico degli atenei.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I fondi di cui all'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, concernente l'edilizia universitaria, sono integrati dell'importo di 20.000.000 di euro a partire dall'esercizio 2003, da iscriversi quale limite di impegno.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quota limite di impegno.